

schemi tipo di regolamento sui quali il Garante si è espresso favorevolmente (predisposti dall’Anci-Associazione nazionale dei comuni italiani [doc. *web* n. 1174532], dall’Upi-Unione delle province d’Italia [doc. *web* n. 1174562] e dall’Uncem-Unione nazionale comuni comunità enti montani [doc. *web* n. 1182195], *Relazione* 2006, p. 19), né nei pareri con i quali il Garante si è espresso positivamente con riferimento a ulteriori trattamenti di dati sensibili e giudiziari non considerati nei predetti schemi tipo (*v. Relazione* 2006, pp. 34 e 35 [doc. *web* nn. 1213424, 1298732, 1314392, 1370369, 1377640, 1434995]).

Con riferimento ad una richiesta di parere sull’utilizzo di determinati dati sensibili per attività ricreative o di promozione della cultura dello sport, ovvero per l’uso di beni immobili o per l’occupazione di suolo pubblico (art. 73, comma 2, lett. *c*), del Codice), è stato evidenziato che non risultava comprovata l’indispensabilità né del trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute, né della loro diffusione. Al comune richiedente è stato, pertanto, fatto presente che, nell’ambito delle predette attività, si ritiene lecito unicamente l’utilizzo dei dati personali comuni, nonché l’espletamento delle operazioni individuate nel citato *Parere* del 29 dicembre 2005 [doc. *web* n. 1213424] (*Nota* 3 giugno 2008).

Ad un altro comune è stato evidenziato che non risultava comprovata l’indispensabilità della pubblicazione delle delibere ai sensi del d.P.R. 7 aprile 2000, n. 118 da esso individuata nelle schede riguardanti, rispettivamente, il trattamento di dati sensibili finalizzato all’iscrizione in albi comunali di associazioni ed organizzazioni di volontariato o per riconoscere titoli abilitativi previsti dalla legge (art. 68, comma 2, lett. *g*), del Codice), all’espletamento di attività ricreative o di promozione della cultura dello sport, ovvero per l’uso di beni immobili o per l’occupazione di suolo pubblico (art. 73, comma 2, lett. *c*), del Codice), nonché all’effettuazione della attività in materia di protezione civile (art. 73, comma 2, lett. *h*), del Codice). È stato quindi sottolineato che tale operazione, essendo comunque ricompresa nella scheda n. 20 dello schema tipo Anci [*cf.* doc. *web* n. 1174532], riguardante il trattamento di dati sensibili effettuato per la concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti ed abilitazioni (art. 68 del Codice), doveva essere espunta dalle schede in questione (*Nota* 30 maggio 2008).

Un comune ha chiesto un parere sull'introduzione di previsioni statutarie e/o regolamentari per rendere obbligatorio il conferimento, da parte dei consiglieri comunali, dei propri certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, nonché per diffondere i predetti dati. Al riguardo, è stato rappresentato che nel caso in cui il comune intenda trattare dati giudiziari, ovvero effettuare ulteriori operazioni, non ricomprese né nello schema tipo Anci (dove peraltro sono state previste specifiche limitazioni in ordine alla diffusione dei dati personali dei consiglieri comunali), né nei pareri positivi successivamente espressi dall'Autorità, deve adeguatamente documentarne la indispensabilità, individuando la specifica finalità perseguita, per sottoporre al Garante eventuali integrazioni allo schema tipo di regolamento, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del Codice. Ciò, fermo restando che la diffusione di dati giudiziari è ammessa solo se prevista da espressa disposizione di legge, in quanto rientra tra le operazioni che possono spiegare effetti maggiormente significativi per gli interessati (*cf.* art. 22, comma 11, del Codice) (*Nota* 30 maggio 2008).

L'Ufficio è stato chiamato a pronunciarsi in materia anche da parte di talune province.

Su una richiesta di trattare dati idonei a rivelare l'origine razziale od etnica; le convinzioni religiose, filosofiche, politiche, sindacali o di altro genere; le patologie pregresse, le terapie in corso e l'anamnesi familiare, al fine di garantire le pari opportunità da parte della consigliera o consigliere di parità (art. 112, comma 2, lett. *b*), del Codice), è stato osservato che dalla descrizione del trattamento non risultava comprovata l'indispensabilità del loro utilizzo. Nell'ambito di tale attività si è, quindi, continuato a ritenere lecito unicamente il trattamento dei dati personali, nonché l'espletamento delle operazioni individuate nello schema di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari predisposto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alle attività della consigliera o consigliere di parità, sul quale il Garante ha espresso *Parere* favorevole il 28 febbraio 2007 ([doc. *web* n. 1409015] *v. Relazione* 2007, *p.* 38) (*Nota* 17 luglio 2008).

Il Garante, si è invece, espresso favorevolmente su una richiesta di parere della Provincia di Roma, concernente il trattamento di determinati dati sensibili, con specifico riferimento ad interventi di sostegno psico-sociale e di formazione in favore di giovani o di soggetti disagiati (art. 73, comma 1, lett. *a*), del Codice). Ciò, in attuazione sia del

sistema integrato di interventi e servizi sociali in favore di persone bisognose e in stato di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia (l. 8 novembre 2000, n. 328), sia dei compiti attribuiti alla Provincia dalla Regione Lazio per l'istituzione di centri antiviolenza o case rifugio per donne maltrattate (*cf.* l.r. 15 novembre 1993, n. 64) (*Parere* 10 aprile 2008 [doc. *web* n. 1507195])).

Sono stati inoltre resi chiarimenti al Dipartimento della protezione civile-Presidenza del Consiglio dei Ministri sulle modalità da osservare per permettere ai comuni di acquisire dalle aziende sanitarie i dati personali dei soggetti costretti all'immobilità, ai fini della predisposizione dei piani di emergenza in materia di protezione civile. In proposito è stato evidenziato che il predetto flusso di dati è stato espressamente individuato nello schema tipo di regolamento per i trattamenti dei dati sensibili e giudiziari di competenza delle regioni e delle province autonome, delle aziende sanitarie, degli enti e agenzie regionali/provinciali, nonché degli enti vigilati dalle regioni e dalle province autonome (*cf.* scheda n. 6 dell'allegato B), sul quale il Garante ha espresso *Parere* positivo il 13 aprile 2006 ([doc. *web* n. 1272225] *v. Relazione* 2005, *p.* 21). In tale quadro, le aziende sanitarie locali possono, altresì, comunicare ai comuni, oltre al nominativo e all'ubicazione delle persone costrette all'immobilità, informazioni attinenti alla patologia sofferta, indispensabili per approntare un idoneo piano di assistenza (*Nota* 31 ottobre 2008).

3.2. LA TRASPARENZA DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Sul contemperamento tra trasparenza dell'attività amministrativa e protezione dei dati personali l'Ufficio si è espresso con notevole frequenza.

In un caso l'intervento del Garante è stato chiesto per inibire in via d'urgenza l'esercizio del diritto di accesso ad un parere formulato dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (*Nota* 23 giugno 2008). In tale circostanza, come già in passato, si è evidenziata l'incompetenza del Garante in materia: le norme vigenti in materia di accesso ai documenti amministrativi non sono state abrogate (artt. 22 e ss. della l. 7

agosto 1990, n. 241, come modificata dalla l. 11 febbraio 2005, n. 15; art. 2 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184) e spetta, pertanto, esclusivamente all'amministrazione destinataria della richiesta di accesso verificare, caso per caso, l'interesse e i motivi sottesi alla richiesta di accesso ai documenti amministrativi, nonché valutare la sussistenza di una delle ragioni per le quali il documento può essere sottratto alla conoscibilità del richiedente, essendo la stessa in possesso di tutti i necessari elementi di ponderazione della istanza in questione (art. 24, commi 6, lett. *d*), e 7 della l. n. 241/1990 *cit.*; art. 9 del d.P.R. n. 184/2006 *cit.*). Analoghe considerazioni sono state formulate ad un soggetto che lamentava un diniego, opposto dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (Inpdap), di rendere ostensibili taluni documenti amministrativi richiesti ai sensi della l. n. 241/1990 (*Nota* 25 luglio 2008), nonché ad un altro soggetto che aveva chiesto l'intervento del Garante al fine di vedere soddisfatta una sua richiesta di accesso a taluni documenti detenuti da Sviluppo Italia S.p.A. (*Nota* 11 dicembre 2008).

In un altro caso è stata lamentata la comunicazione ai controinteressati di una richiesta di accesso a documenti amministrativi, recante il nominativo e il recapito del richiedente medesimo. Considerato che la normativa di settore impone alle pubbliche amministrazioni, destinatarie di una richiesta di accesso di comunicare l'avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire (art. 7 della l. n. 241/1990 *cit.*), è stato osservato che la conoscibilità delle predette informazioni in questione, resa possibile nei confronti del controinteressato, non configurava un illecito trattamento dei dati personali (*Nota* 12 novembre 2008).

Ad una società che lamentava, invece, di non essere stata interpellata in ordine all'avvenuta ostensione di taluni documenti amministrativi contenenti informazioni che la riguardavano da parte di una pubblica amministrazione ad un soggetto che ne aveva fatto richiesta ai sensi della l. n. 241/1990, è stato evidenziato che la valutazione sul rispetto, da parte dell'amministrazione interpellata, delle disposizioni di legge applicabili (art. 7 della l. n. 241/1990 *cit.*) non rientra nella competenza del Garante (art. 25 della l. n. 241/1990 *cit.*) (*Nota* 19 febbraio 2009).

Sotto un diverso profilo, le problematiche legate al difficile bilanciamento tra l'esigenza di pubblicità dell'attività amministrativa e il diritto degli interessati di non subire una divulgazione ingiustificata dei propri dati personali ha costituito oggetto di diversi interventi da parte dell'Ufficio.

Nel caso di un progetto, finalizzato alla catalogazione informatizzata di un archivio fotografico (contenente ventimila fotografie, risalenti prevalentemente agli anni settanta e ottanta, relative anche a persone portatrici di patologie psichiche, in cura presso presidi sanitari o in strutture per soggetti diversamente abili o socio assistenziali, nonché relative anche a minori in occasione di cerimonie religiose della fine dell'ottocento), l'Ufficio ha stato fatto presente che nel disciplinare per regolamento la conoscibilità delle informazioni in suo possesso (art. 10 d.lg. 18 agosto 2000, n. 267), l'ente locale può contemplarne la diretta divulgabilità tramite pubblicazioni anche telematiche, qualora lo ritenga opportuno per svolgere le proprie funzioni istituzionali, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 19, comma 3, 20 e 22 del Codice. È stato altresì sottolineato che in tali ipotesi la provincia si può avvalere legittimamente della disciplina del Codice riguardante le attività finalizzate alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi o altre manifestazioni del pensiero (art. 136, comma 1, lett. c)), potendo adempiere in modo semplificato agli obblighi di informativa di cui all'art. 13 del Codice (*v. codice di deontologia per l'attività giornalistica*, in *G.U.* del 3 agosto 1998, n. 179). Rimane fermo, in ogni caso, il divieto di pubblicare dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone (art. 22, comma 8, del Codice) (*Nota* 9 gennaio 2009).

Sono stati numerosi i casi esaminati anche alla luce delle *"Linee-guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione di atti e documenti di enti locali"* (*Prov. 19 aprile 2007*, in *G.U.* 25 maggio 2007, n. 120 [doc. web n. 1407101] *v. Relazione 2007*, p. 40), con specifico riferimento alla diffusione di dati personali effettuata da soggetti pubblici per dare pubblicità alla propria attività istituzionale, specie tramite l'impiego di tecniche informatiche e telematiche.

Una segnalazione ha riguardato una provincia che nel proprio sito *web* aveva reso consultabile l'elenco nominativo dei partecipanti, in qualità di portatori di *handicap*, ad un

bando per l'attribuzione di assegni di studio. In base ad un accertamento preliminare è stata verificata la visualizzabilità del suddetto elenco tramite l'inserimento del nominativo dei beneficiari o dei richiedenti anche nei più diffusi motori di ricerca esterni al sito *web* della provincia. Quest'ultima ha eliminato prontamente dal sito *web* la graduatoria dei soggetti disabili che avevano beneficiato degli assegni di studio, che permaneva, tuttavia, nella versione Html delle pagine *web* dei più noti motori di ricerca esterni; inoltre, l'abstract dell'esito della ricerca riportava le generalità dei beneficiari disabili, nonché dei richiedenti il beneficio ed il relativo punteggio. In seguito all'ulteriore intervento del Garante, l'amministrazione provinciale si è attivata per fare eliminare definitivamente i contenuti *web* dagli indici e dalle *cd. "cache"* dei motori di ricerca. Sulla base delle successive verifiche effettuate e delle idonee rassicurazioni da parte della provincia in ordine al rispetto, anche futuro, delle disposizioni del Codice, non sono state intraprese ulteriori iniziative in relazione a quanto segnalato (*v. artt. 11, comma 1, punto 4, e 13, comma 4, del regolamento n. 1/2007*) (*Nota 2 settembre 2008*).

In un'altra segnalazione, una cittadina aveva lamentato la consultabilità sul sito *web* comunale di una deliberazione di giunta riguardante un contenzioso in corso con la segnalante e contenente dati personali della medesima. Il Garante ha constatato che la predetta deliberazione era liberamente visualizzabile da chiunque, senza la previsione di forme di accesso in rete selezionato (*ad es., username e password; numero di protocollo o altri estremi identificativi di una pratica forniti dall'ente all'avente diritto*): al comune è stato pertanto rappresentato che i dati delle pubbliche amministrazioni vanno resi accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione alle condizioni fissate dall'ordinamento. In assenza di norme che impongano specificamente la messa a disposizione su Internet di dati personali per puntuali periodi, l'ente è tenuto – dopo aver valutato se è giustificato includere i documenti diffusi in eventuali sezioni del sito che li rendano direttamente individuabili in rete a partire anche da motori di ricerca esterni al sito stesso – ad individuare con regolamento periodi di tempo congrui rispetto alle finalità perseguite. Decorsi tali periodi, determinati documenti o sezioni del sito dovrebbero rimanere in rete, ma essere consultabili solo a partire dal sito stesso (*v. par. 5, 6 e 9 delle linee-guida cit.*).

Avendo ricevuto idonee rassicurazioni da parte del comune in ordine al rispetto dei predetti principi, non sono state intraprese iniziative per l'adozione di specifici provvedimenti da parte del Garante (*v. artt. 11, comma 1, punto 4, e 13, comma 4, del regolamento n. 1/2007*) (*Nota 15 luglio 2008*).

Considerazioni di analogo tenore sono state comunicate, a seguito di una segnalazione, ad un comune che aveva pubblicato sul suo sito *web* istituzionale una graduatoria nominativa per un soggiorno estivo di soggetti anziani, recante il punteggio assegnato e le generalità dei beneficiari in rapporto all'Isee dichiarato. Ricevute rassicurazioni dal Comune e verificato sul sito il rispetto delle norme, non sono state avviate ulteriori iniziative (*artt. 11, comma 1, punto 4, e 13, comma 4, del regolamento n. 1/2007*) (*Nota 23 gennaio 2009*).

Un'azienda sanitaria locale aveva interpellato l'Ufficio sull'eventuale pubblicazione, anche sul suo sito *web*, di talune deliberazioni e determinazioni in conformità alle vigenti leggi regionali. Al riguardo, è stato rappresentato che una legge regionale deve ritenersi fonte idonea a disciplinare il trattamento dei dati personali, fermo restando il rispetto dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, nonché dalla legge e dai regolamenti (*artt. 18, commi 2 e 3, del Codice*). I soggetti pubblici possono trattare dati sensibili o giudiziari, invece, nei limiti in cui ciò risulti indispensabile ad assicurare il rispetto del principio di pubblicità dell'attività istituzionale degli enti, fermo restando il divieto di diffondere dati idonei a rivelare lo stato di salute (*artt. 22, comma 8, 65, comma 5, e 68, comma 3, del Codice*) e quanto previsto dallo schema tipo di regolamento per i trattamenti dei dati sensibili e giudiziari di competenza delle regioni e delle province autonome, nonché delle aziende sanitarie (*v. Relazione 2005, p. 21; v. in particolare allegato B dello schema tipo citato [doc. web n. 1272225]*) (*Nota 3 giugno 2008*).

Il divieto assoluto di diffondere dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati, richiamando anche le indicazioni fornite dal Garante il 19 aprile 2007, con le già citate linee-guida, è stato sottolineato anche nel definire una segnalazione sulla presunta pubblicazione integrale sull'albo pretorio di una deliberazione su una riduzione di retribuzione dovuta ad una prolungata assenza dal servizio per malattia. I responsabili dei servizi comunali hanno invece rappresentato — con dichiarazione la cui non veridicità è penal-

mente sanzionata (art. 168 del Codice) – che la determinazione in questione non era stata pubblicata sull'albo pretorio. Non essendo stati ravvisati gli estremi di una violazione, è stata conclusa l'istruttoria preliminare senza iniziative in relazione a quanto segnalato (*v.* artt. 11, comma 1, punto 2, e 13, comma 4, del regolamento n. 1/2007) (*Nota* 12 novembre 2008).

Con un reclamo è stata prospettata l'avvenuta diffusione, da parte di un gruppo politico, di un manifesto indicante il beneficio che sarebbe stato apportato al bilancio comunale dalla riduzione della prestazione lavorativa giornaliera del segretario comunale. Sul punto è stato osservato che le informazioni attinenti ai profili retributivi dei segretari comunali e provinciali sono assoggettati ad un particolare regime di pubblicità (*v.* Ccnl dei segretari comunali e provinciali), che li rendono conoscibili da chiunque; pertanto, in relazione al quadro normativo di settore vigente, non si è proceduto ad ulteriori iniziative in merito (*v.* art. 11, comma 1, punto 2, del regolamento n. 1/2007) (*Nota* 17 luglio 2008).

Sulla base delle citate linee-guida è stato evidenziato ad un comune, che aveva chiesto delucidazioni in proposito, come non sia lecito diffondere indifferenziatamente tutti i presupposti oggettivi e soggettivi che hanno determinato l'assegnazione degli alloggi di edilizia agevolata, riguardanti sia il richiedente, sia le persone appartenenti al medesimo nucleo familiare (si pensi, ad esempio, a specifiche informazioni sullo stato di salute o condizione reddituale o a situazioni di grave disagio abitativo sofferte). La graduatoria, oltre ai nominativi degli assegnatari corredata dalle informazioni necessarie a renderli identificabili (data di nascita, punteggio finale per l'assegnazione), non deve quindi contenere dati personali contrastanti con i principi di pertinenza e non eccedenza (art. 11, comma 1, lett. *d*), del Codice), fermo restando il divieto di pubblicare dati idonei a rivelare lo stato di salute (*cf.* art. 22, comma 8, del Codice, *par.* 10.2.3 delle linee-guida *cit.*) (*Nota* 5 febbraio 2009).

È stato oggetto d'esame anche il diritto dei consiglieri comunali e provinciali di accedere a notizie e informazioni in possesso dell'amministrazione contenenti dati personali di terzi.

Un comune aveva chiesto chiarimenti sulla possibilità di rendere ostensibili ad un soggetto, rivestente la duplice qualifica di assessore e consigliere, taluni documenti contenenti anche dati sensibili.

Nel fornire riscontro, la questione è stata necessariamente esaminata su due piani diversi. È stato precisato, da un lato, che la legge riconosce ai consiglieri il diritto di ottenere dal comune tutte le notizie e le informazioni in suo possesso, utili all'espletamento del proprio mandato (art. 43, comma 2, del d.lg. 18 agosto 2000, n. 267). L'esercizio di tale diritto nei confronti di documenti contenenti dati sensibili è consentito se strettamente necessario allo svolgimento della funzione di controllo, di indirizzo politico, di sindacato ispettivo e di altre forme di accesso a documenti riconosciute dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per l'espletamento di un mandato elettivo (art. 65, comma 4, lett. *b*), del Codice; *v.* scheda n. 33 dello schema tipo Anci *cit.*). Dall'altro lato, è stato evidenziato che, per quanto riguarda gli assessori comunali, la normativa di settore stabilisce unicamente che questi ultimi, per gli specifici settori ad essi delegati, sovrintendono al funzionamento degli uffici e dei servizi non con atti di diretta gestione, bensì con direttive generali cui pure i dirigenti degli uffici sono tenuti a conformarsi (artt. 50 e 109, d.lg. n. 267/2000 *cit.*).

Il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (art. 88 del d.lg. n. 267/2000) dispone, poi, che gli statuti e i regolamenti di tali enti siano informati ai principi sanciti nel d.lg. 30 marzo 2001, n. 165), tra i quali la distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, che spettano agli organi di governo, e funzioni di attuazione e gestione amministrativa, che spettano ai funzionari di livello dirigenziale, i quali godono, tra l'altro, di autonomi poteri di organizzazione e controllo delle risorse umane.

Pertanto, nel solo caso in cui la richiesta di dati personali, anche di natura sensibile, sia indispensabile all'assessore per espletare la funzione di controllo politico-amministrativo sull'andamento dell'ufficio e, più in particolare, per esercitare una verifica dell'osservanza delle direttive impartite al dirigente responsabile del servizio, l'acquisizione di tali dati potrebbe non apparire contraria alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali (art. 67, comma 1, lett. *a*) e *b*), del Codice; *v.* scheda n. 33 dello schema tipo Anci *cit.* e il *Parere* del 7 dicembre 2006 *cit.*) (*Nota* 27 giugno 2008).

Sulla base dei predetti principi, è stato chiarito ad un comune che spetta all'amministrazione destinataria della richiesta accertare il fondamento della pretesa all'informazione

ratione officii del consigliere comunale, con valutazione eventualmente sindacabile dal giudice amministrativo. Resta ferma la necessità che i dati personali così acquisiti dagli aventi diritto siano utilizzati effettivamente per le sole finalità realmente pertinenti al mandato, rispettando il dovere di segreto nei casi specificamente determinati dalla legge, nonché i divieti di divulgazione dei dati personali (*v.* art. 22, comma 8, del Codice, che vieta la diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute) (*Nota* 12 gennaio 2009).

Sulla possibilità per un consigliere comunale di ottenere la *cd. "mailing-list"* dei cittadini in possesso dell'ente di riferimento, al fine di inviare talune comunicazioni da parte della minoranza consiliare, è stato formulato un duplice ordine di considerazioni. Quanto all'invio di comunicazioni istituzionali, nel quadro di ordinarie relazioni amministrative con gli interessati, il soggetto pubblico può trovarsi a raccogliere i recapiti direttamente dall'interessato, che intende essere informato in uno specifico contesto (*ad es.*, ai fini dell'accesso a documenti amministrativi), o ricevere sistematicamente determinati messaggi inviati da uffici per le relazioni con il pubblico, nell'ambito dei servizi usufruibili anche tramite reti civiche o richiesti tramite siti *web* istituzionali. In tali casi il soggetto pubblico può procedere a comunicazioni istituzionali per le sole finalità connesse ad una specifica richiesta o indicazione dell'interessato (*Prov. 12 marzo 2003* [doc. *web* n. 29844]; *v. Relazione 2003, p. 87*) (*Nota* 22 dicembre 2008).

Sotto un diverso profilo, alla luce del *provvedimento* del 28 febbraio 2008 (*G.U.* 8 marzo 2008, n. 58 [doc. *web* n. 1493909]; *v. Relazione 2007, p. 85*), alcune particolari modalità di comunicazione politica o propaganda elettorale, in particolare attraverso messaggi di posta elettronica, richiedono il consenso specifico di abbonati a servizi di comunicazione elettronica. Il consenso, che può essere acquisito *una tantum*, deve precedere il messaggio ed essere raccolto sulla base di formule chiare che specifichino espressamente la finalità di comunicazione politica o propaganda elettorale. Non è possibile ricorrere a modalità di silenzio-assenso.

L'Ufficio ha avuto occasione di pronunciarsi in ordine all'utilizzo di apparecchiature videofotografiche durante le sedute del consiglio comunale, evidenziando che il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali garantisce espressamente la pubblicità

degli atti e delle sedute del consiglio comunale, rinviando ad uno specifico regolamento l'introduzione di eventuali limiti a detto regime di pubblicità. Per verificare, quindi, l'esistenza di particolari restrizioni occorre fare riferimento a tale regolamento, laddove esistente (artt. 10 e 38 d.lg. n. 267/2000 *cit.*). Nell'ipotesi in cui sia prevista la possibilità di effettuare le riprese delle sedute del consiglio comunale, l'Amministrazione deve rendere l'informativa prevista dall'art. 13 del Codice (*Nota* 21 gennaio 2009).

Con una segnalazione, era stata lamentata la diffusione da parte di un consigliere comunale, tramite il proprio sito, di documentazione inerente la sua attività di consigliere, tra cui deliberazioni della giunta e del consiglio comunale, nonché numerose denunce ed esposti nei confronti di amministratori e dipendenti comunali dal medesimo presentate alla competenti autorità.

L'Ufficio ha osservato che le deliberazioni comunali sono documenti pubblici conoscibili da chiunque (art. 124 del d.lg. n. 267/2000 *cit.*) e che la pubblicazione sul sito Internet dell'ente degli atti affissi all'albo pretorio è ritenuta non automaticamente lecita, ma comunque possibile, sia pure sulla base di una valutazione attenta e responsabile dei principi e dei limiti in materia di protezione dei dati personali (*par.* 5 e 6 delle linee-guida *cit.*). Tali principi, pur non essendo rivolti direttamente ai trattamenti posti in essere nei siti *web* privati, devono comunque essere tenuti presenti da questi ultimi quando si intenda in essi ripubblicare o diffondere i suddetti dati.

Inoltre, specifiche disposizioni estendono l'ambito applicativo delle norme concernenti il trattamento dei dati personali in ambito giornalistico ad altre attività di manifestazione del pensiero che implicano un trattamento di dati personali, effettuato da soggetti che non esercitano professionalmente l'attività giornalistica (art. 136, comma 1, lett. *c*), del Codice). Possono quindi essere diffusi dati personali, anche senza il consenso dell'interessato, nei limiti dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (art. 137, comma 3, del Codice; art. 6 del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio o dell'attività giornalistica, Allegato A.1. del Codice). Nel caso di specie, pertanto, pur non ravvisando una violazione della disciplina sulla protezione dei dati personali (artt. 11, comma 1, punto 2, e 13, comma 4, del rego-

lamento n. 1/2007 *cit.*), è stato evidenziato che la persona interessata, se ritiene lesa la propria reputazione in conseguenza della diffusione di dati che la riguardano, può agire qualora ne ricorrano i presupposti, presso le competenti sedi giudiziarie (*Nota* 10 febbraio 2009).

Sono stati forniti chiarimenti al Ministero dell'interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali sull'accesso, da parte di un consigliere comunale, ai tabulati telefonici del cellulare di servizio in dotazione al sindaco di un comune.

Sul punto è stata fatta presente l'esigenza di coordinare il diritto di accesso riconosciuto ai consiglieri comunali dall'art. 43 del d.lg. n. 267/2000 citato con altre norme vigenti che tutelano, in particolare, la segretezza della corrispondenza e delle conversazioni, in considerazione della natura particolarmente delicata dei dati di traffico telefonico, la cui utilizzazione impropria può avere ripercussioni sulla sfera personale di più soggetti interessati (il chiamante, l'abbonato e il chiamato). Al riguardo, la giurisprudenza costituzionale, in più occasioni, ha evidenziato la stretta attinenza della libertà e della segretezza della comunicazione al nucleo essenziale dei valori della personalità tale da ricomprendere *“non soltanto la segretezza del contenuto della comunicazione, ma anche quella relativa ai dati esterni ad essa, ovvero all'identità dei soggetti e ai riferimenti di tempo e di luogo della comunicazione stessa”*. L'art. 15 della Costituzione, *“in mancanza delle garanzie ivi previste, preclude la divulgazione o, comunque, la conoscibilità da parte di terzi delle informazioni e delle notizie idonee a identificare i dati esteriori della conversazione telefonica (autori della comunicazione, tempo e luogo della stessa), dal momento che, facendone oggetto di uno specifico diritto costituzionale alla tutela della sfera privata attinente alla libertà e alla segretezza della comunicazione, ne affida la diffusione, in via di principio, all'esclusiva disponibilità dei soggetti interessati”* (Corte costituzionale, sentenze 26 febbraio - 11 marzo 1993, n. 81; 11-23 luglio 1991, n. 366; 7-17 luglio 1998, n. 281) (*Nota* 15 gennaio 2009).

3.3. LA DOCUMENTAZIONE ANAGRAFICA E LA MATERIA ELETTORALE

Il trattamento dei dati personali contenuti sia nell'anagrafe della popolazione residente, sia nelle liste elettorali, è stato oggetto di particolare attenzione da parte del Garante.

In riscontro ad un quesito riguardante la possibilità di rendere accessibile, tramite Internet, l'anagrafe della popolazione residente ai Comandi dell'Arma dei Carabinieri, è stato osservato che la relativa disciplina consente alle forze dell'ordine di accedere e consultare direttamente gli atti anagrafici. All'ufficiale di anagrafe devono essere comunicati gli estremi del personale abilitato alla consultazione, il quale opererà secondo modalità tecniche adottate d'intesa tra gli uffici anagrafici comunali e gli organi interessati (art. 19, comma 2, del Codice, e art. 37, commi 1 e 4, d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223) (*Nota* 26 settembre 2008).

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, che prospettava la possibilità di un collegamento telematico dei singoli studi professionali alla banca dati dell'anagrafe della popolazione residente del Comune di Roma, è stato rappresentato che le relative disposizioni non sono state modificate dal Codice; pertanto, occorre rispettare le specifiche norme di settore che subordinano la consultazione al rispetto di determinati limiti e modalità (*v.* art. 19, comma 3, del Codice e artt. 33, 34 e 37 del d.P.R. n. 223/1989 *cit.*). In tale quadro, con il *provvedimento* del 6 ottobre 2005 (*G.U.* 2 ottobre 2005, n. 248 [doc. *web* n. 1179484], *v. Relazione* 2005, *p.* 30) il Garante ha opportunamente evidenziato come le richieste di certificazione o attestazione, oppure di rilascio di elenchi ad amministrazioni pubbliche motivato da accertate ragioni di pubblica utilità, possano essere inoltrate e riscontrate anche automaticamente, per via telematica, escludendo però la consultazione diretta, anche *on-line*, degli atti di provenienza anagrafica da parte di soggetti interni ed esterni diversi da quelli preposti all'ufficio anagrafe (*Nota* 13 novembre 2008).

L'Ufficio è stato interpellato dalla Prefettura di Belluno-Utg, sulla richiesta avanzata dal Consolato onorario di Serbia in Italia di ottenere dati riguardanti i soggetti di nazionalità serba, serbo-croata e serbo-bosniaca contenuti nell'anagrafe della popolazione residente sul territorio. In linea generale, la disciplina sugli atti anagrafici consente all'ufficiale dell'anagrafe di rilasciare (anche periodicamente) elenchi di iscritti nell'anagrafe della popolazione residente esclusivamente ad amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità (art. 34, comma 1, d.P.R., n. 223/1989 *cit.*). È però compito dell'Amministrazione interpellata accertare i predetti requisiti ai fini del

rilascio (art. 19, comma 2 del Codice) (*Nota* 23 gennaio 2009). In proposito il Ministero dell'interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali, interpellato per un parere sulla questione, ha affermato di ritenere che il Consolato onorario di Serbia non possa rientrare nel concetto di pubblica amministrazione.

È pervenuto al Garante un quesito concernente l'iniziativa di un comune volta ad invitare i cittadini ad una manifestazione riguardante le istituzioni scolastiche locali: il Dipartimento competente ha fatto presente che il trattamento dei dati contenuti nell'anagrafe della popolazione residente può essere legittimamente effettuato per esclusivo uso di pubblica utilità anche in caso di applicazione della disciplina in materia di comunicazione istituzionale da parte dei soggetti pubblici, i quali sono tenuti a rispettare la vigente normativa a tutela della riservatezza dei dati personali (art. 177, comma 1, del Codice; art. 34, comma 1, d.P.R. n. 223/1989 *cit.*; art. 1, comma 4, l. 7 giugno 2000, n. 150). In ogni caso gli interessati possono ottenere, rivolgendosi direttamente al titolare del trattamento, l'indicazione dell'origine dei dati trattati, delle finalità e modalità del trattamento (art. 7 del Codice) (*Nota* 10 febbraio 2009).

Un legale, a fronte del diniego opposto da un comune, ha chiesto l'autorizzazione ad acquisire i dati anagrafici dei genitori di un suo assistito, al fine di ricostruire la sua identità biologica. Al riguardo è stato evidenziato che le scelte dell'amministrazione, in caso di diniego, espresso o tacito, dell'accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali non sono sindacabili dall'Autorità, bensì innanzi alle competenti autorità in conformità alle specifiche disposizioni di settore. In proposito si applicano le norme in materia di stato civile, adozione e affidamento, non abrogate dal Codice, che prevedono specifiche cautele a tutela delle generalità della madre che abbia eventualmente scelto alla nascita di conservare l'anonimato (art. 9 r.d.l. 8 maggio 1927, n. 798; art. 28 l. 14 maggio 1983, n. 184; art. 70 r.d. 9 luglio 1939, confluito nell'art. 30 d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; artt. 92, 93, comma 2, e 177, comma 2, del Codice) (*Nota* 23 febbraio 2009).

Il Ministero dell'interno-Direzione centrale per i servizi demografici si è rivolto al Garante prospettando l'intenzione di ampliare le funzionalità dell'Indice nazionale delle anagrafi (I.n.a.) mediante l'introduzione di nuovi dati personali oltre quelli già previsti

dalle norme di settore (d.m. 13 ottobre 2005, n. 240; l. 24 dicembre 1954, n. 1228; d.l. 27 dicembre 2000, n. 392 convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della l. 28 febbraio 2001, n. 26). Al riguardo, per la rilevante incidenza di quest'ultima progettata innovazione sull'ordinamento anagrafico, il Garante ha invitato la predetta Direzione a valutare l'opportunità di promuovere tale ampliamento attraverso un'eventuale modificazione delle disposizioni attualmente in vigore (*Nota* 28 gennaio 2009).

In materia elettorale, una segnalante ha ipotizzato la violazione del Codice da parte di un candidato al Senato italiano, il quale aveva utilizzato i dati tratti dall'anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero – Aire (d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104) – per sostenere una candidatura in relazione alle consultazioni elettorali del Canton Ticino. In proposito, è stato interpellato il Dipartimento per gli affari interni e territoriali-Direzione centrale dei servizi elettorali del Ministero dell'interno, secondo il quale a rappresentanti dei partiti o forze politiche che ne facciano espressa e motivata richiesta viene fornito, per le sole finalità inerenti all'esercizio dell'elettorato attivo e passivo, l'elenco degli elettori residenti all'estero compilato ai sensi dell'art. 5 della l. del 27 dicembre 2001, n. 459 e dell'art. 5 del d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104. Alla luce di tali considerazioni, non sono stati ravvisati i presupposti per adottare specifici provvedimenti da parte dell'Autorità (*v.* artt. 11, comma 1, punto 2, e 13, comma 4, del regolamento n. 1/2007 del 14 dicembre 2007) (*Nota* 13 novembre 2008).

È stata poi denunciata al Garante una violazione del divieto previsto, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, per tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione politica (*v.* art. 9 l. 22 febbraio 2000, n. 28). In proposito, il Codice non ha attribuito all'Autorità alcuna competenza sanzionatoria in merito alle violazioni delle disposizioni previste dalla l. n. 28/2000 *cit.* (*Nota* 22 dicembre 2008).

In un caso si è rivolto al Garante un comune, chiedendo delucidazioni sulla legittimità della richiesta avanzata da un'associazione di ottenere rilascio di copia delle liste elettorali, con l'intento di informare i cittadini sulle attività socio-assistenziali svolte. L'Ufficio ha risposto facendo presente che le predette liste possono essere rilasciate in

copia solo “*per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso*” (art. 177, comma 5, del Codice) (*Nota* 23 giugno 2008). Solo l’amministrazione destinataria dell’istanza può valutare se la specifica finalità dichiarata dal richiedente sia conforme all’attività svolta e se rientri effettivamente tra le ipotesi di cui all’art. 177 *cit.*, tenendo presente che le finalità che legittimano il rilascio delle liste elettorali devono risultare – oltre che motivate ai sensi dell’art. 51 d.P.R. 30 marzo 1967, n. 223 – proprie del richiedente e, “[...] *ove si tratti di un ente o di un’associazione, devono essere coerenti con l’oggetto dell’attività di tale organismo [...]*” (*v. Relazione* 2006, par. 3.6).

I predetti principi sono stati rappresentati anche ad un comune, nei cui confronti l’Ufficio si è attivato in base a talune notizie di stampa, secondo le quali l’amministrazione in questione forniva copia delle liste elettorali senza effettuare alcuna verifica in ordine ai presupposti di legittimità per il relativo rilascio. È stata evidenziata, in particolare, l’esigenza di effettuare gli opportuni controlli in ordine alla veridicità delle dichiarazioni contenute nelle richieste presentate secondo il quadro normativo di riferimento (d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in particolare art. 71 relativamente ai controlli) (*Nota* 8 gennaio 2009). Al riguardo le procedure adottate dal Comune per il rilascio di copia delle liste elettorali sono risultate rispettose della disciplina di settore e, pertanto, non sono stati avviati ulteriori accertamenti.

Un’ipotesi diversa ha riguardato, ai sensi dell’art. 75, comma 4, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, l’istanza di un cittadino elettore volta ad ottenere copia dei verbali delle operazioni espletate presso i seggi elettorali, considerato che i predetti verbali contengono anche indicazioni sull’eventuale esercizio del diritto di voto assistito. Il Garante ha osservato che l’accesso a documenti amministrativi concernenti dati idonei a rivelare lo stato di salute dell’interessato – come nel caso delle indicazioni sull’eventuale esercizio del diritto di voto assistito – è consentito se la situazione che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell’interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fonda-